

# POLITICA ANTICORRUZIONE PER CONSULENTI, AGENTI E FORNITORI

## POLITICA

REGISTRAZIONE AGGIORNAMENTI		
Rev.	Natura della modifica	
1	Prima emissione	
2	Aggiornamento a seguito D. lgs 24/2023 in tema Whistleblowing	
3		
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
1	Approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione di Unicalce S.p.A. e Dolomite Colombo S.p.A.	29/03/2022
2	Approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione di Unicalce S.p.A. e Dolomite Colombo S.p.A.	22/05/2023
3	Approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione di Unicalce S.p.A. e Dolomite Colombo S.p.A.	30/01/2024

**INDICE**

---

1	FINALITÀ E PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3	DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO .....	3
	3.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE SECONDO IL CODICE PENALE ITALIANO .....	3
	3.2 DEFINIZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO SECONDO IL CODICE PENALE ITALIANO .....	3
	3.3 APPLICABILITÀ DEL CODICE PENALE ITALIANO AI CASI DI CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI 4	4
4	DIVIETO DI CONCLUDERE ACCORDI CORRUTTIVI IN NOME E PER CONTO DELLE SOCIETÀ' .....	4
	4.1 CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI CHE IL SOGGETTO ESTERNO SI IMPEGNA A PREVENIRE ED EVITARE .....	5
	4.2 DIVIETI DI CONDOTTA PARTICOLARI CHE IL SOGGETTO ESTERNO SI IMPEGNA A RISPETTARE NELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DELLE SOCIETÀ' .....	6
	4.3 DIVIETO DI CONCLUDERE ACCORDI CORRUTTIVI IN AMBITO COMMERCIALE (TRA PRIVATI).....	7
	4.4 DIVIETO DI CONFERIMENTO DI OMAGGI/REGALI A PERSONALE .....	8
5	DIVIETO DI ESERCITARE INFLUENZE ILLECITE IN NOME E PER CONTO DELLE SOCIETÀ' .....	8
6	QUALIFICA ANTICORRUZIONE PER INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI .....	8
	6.1 CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE IN SEDE DI DUE DILIGENCE PREVENTIVA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO .....	8
	6.2 DEFINIZIONE DI CONSULENTI E AGENTI INIDONEI - DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI .....	9
7	VERIFICHE E RISERVA DI AUDIT .....	9
8	OBBLIGO FORMATIVO .....	10
9	SANZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE POLITICA .....	10
10	WHISTLEBLOWING .....	10

---

## **1 FINALITÀ E PERIMETRO DI APPLICAZIONE**

La presente Politica evidenzia la tolleranza zero della Società nei confronti di qualsiasi forma di corruzione e intende definire le norme comportamentali applicabili ai **oggetti esterni** (con ciò intendendo **agenti, consulenti e fornitori**) di Dolomite Colombo S.p.A. e/o di Unicalce S.p.A. (di seguito anche solo le “**Società**”), per garantire l’osservanza della normativa anticorruzione italiana (L. n. 190/2012 e smi) in *compliance* con il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 della Società.

La presente Politica, in linea generale e salvo eventuali adempimenti specifici previsti da apposite clausole, si applica pertanto a tutti i **oggetti esterni** come sopra definiti riferibili alle Società sopra identificate.

## **2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

RIF.	DOCUMENTO	TITOLO
[1]	D. lgs 24/2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
[2]	D. Lgs. 231/01 e smi	Modello di Organizzazione gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01
[3]	L. n. 190/2012, legge 3/2019 e smi	Normativa Anticorruzione Italiana
[4]	Art. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 322 bis c.p.	Codice Penale Italiano

## **3 DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

### ***3.1 Definizione di Pubblico Ufficiale secondo il Codice Penale italiano***

Agli effetti della legge penale italiana (art. 357 c.p.), sono considerati **pubblici ufficiali** tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa svolta quando la stessa è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Ne sono un esempio tutti i dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Agenzie, Authority, Forze dell’Ordine, Esercito, Ospedali pubblici etc.). Agli effetti della legge penale e dei reati di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater) è punito non solo il Pubblico Ufficiale come sopra inteso ma anche la persona incaricata di pubblico servizio.

### ***3.2 Definizione di incaricato di pubblico servizio secondo il Codice Penale italiano***

Agli effetti della legge penale (art. 358 c.p.) sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Ne sono un esempio i dipendenti (seppur con un rapporto di lavoro privato) di Società in controllo pubblico o di enti gestori di servizi pubblici o concessionari, limitatamente allo svolgimento delle attività qualificabili come servizio pubblico.

### ***3.3 Applicabilità del Codice Penale italiano ai casi di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri***

La responsabilità penale ai sensi del Codice penale italiano è prevista anche in caso di corruzione di membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ovvero persone con particolari funzioni o addette ad enti regolamentati dai trattati internazionali.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Infine, è importante ricordare che l'art. 322-bis del Codice Penale Italiano, incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri (diversi, quindi, da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

## **4 DIVIETO DI CONCLUDERE ACCORDI CORRUTTIVI IN NOME E PER CONTO DELLE SOCIETÀ**

In linea generale, sono vietati i pagamenti effettuati sia direttamente che indirettamente (così come l'offerta e/o promessa di denaro o altre utilità) per finalità corruttive di Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio ovvero privati, inclusi quei pagamenti effettuati a un soggetto terzo con l'accordo o la consapevolezza che tale somma di denaro sarà poi indirizzata (anche solo in parte) ad un Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio ovvero un soggetto privato per finalità corruttive.

Le "Società" perseguono una politica di tolleranza zero rispetto a tutte queste forme di corruzione o di traffico di influenze illecite.

Nessun consulente, agente o fornitore può - direttamente o indirettamente offrire - promettere, garantire od autorizzare la concessione di denaro o qualsiasi altra utilità a favore di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o privato al fine di influenzarne l'attività o di ottenere vantaggi impropri per "Società".

Ciò significa che non devono essere fatte offerte né promesse che potrebbero ragionevolmente essere interpretate come un tentativo di influenzare impropriamente un pubblico ufficiale od un rappresentante di un soggetto giuridico privato al fine di far ottenere alle "Società" un qualsiasi vantaggio economico.

Le sanzioni penali per i casi di corruzione sono estremamente severe sia per le Società (ai sensi del D.Lgs. 231/01) sia per le singole persone fisiche (ai sensi del codice penale).

È importante ricordare che la definizione di "tangente" risulta più ampia del mero pagamento o dell'offerta di denaro, comprendendo **qualsiasi utilità** (ad esempio di vantaggi di natura politica, affaristica, sessuale, professionale, di carriera etc.) potendo l'offerta e/o proposta **corruttiva consistere in qualsiasi cosa** - che non sia modico valore - che costituisca un vantaggio per la persona oggettivamente apprezzabile, quali a mero titolo esemplificativo, in determinate condizioni e se effettuati con finalità corruttiva:

- regali e/o omaggi;
- ospitalità, intrattenimento, viaggi o rimborso di spese viaggi;
- assunzione di parenti di pubblici ufficiali presso le Società;
- sponsorizzazioni ovvero donazioni a scopo di beneficenza;
- consulenze o assistenza personali e/o lavori di ristrutturazione presso immobili di pubblici ufficiali con spese a carico delle Società;
- partecipazione a corsi di formazione, conferenze o viaggi forniti e/o rimborsati con oneri a carico delle Società;

È irrilevante il fatto che l'utilità non venga effettivamente data e/o percepita dal pubblico ufficiale ovvero che la persona che abbia accettato l'offerta non faccia successivamente niente in cambio: la semplice proposta / accettazione della proposta corruttiva è vietata.

È altresì vietato offrire un'assunzione ad un parente del pubblico ufficiale, sponsorizzare un evento ovvero dare un contributo ad un ente di beneficenza con l'intento che il funzionario offra, come contropartita, un vantaggio economico a una delle "Società" di cui alla presente policy.

#### 4.1 *Condotte penalmente rilevanti che il soggetto esterno si impegna a prevenire ed evitare*

In particolare, le condotte penalmente rilevanti che il Consulente, Agente e/o Fornitore si impegna a prevenire ed evitare durante l'esecuzione delle attività previste dal contratto sono, nel concreto, quelle previste dai seguenti articoli del codice penale:

- **Articolo 317 c.p. (Concussione)**

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Risulta, in ogni caso, ipotizzabile un concorso del privato nella concussione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

- **Articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)**

L'ipotesi di reato è integrata nel caso in cui il *pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*. La norma, così come da ultimo aggiornata, prevede una fattispecie corruttiva non più vincolata al compimento di un atto predeterminato da parte del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio ma l'accordo illecito afferisce all'esercizio delle funzioni o dei poteri allo stesso conferiti. Infine, si evidenzia che per tale reato vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- **Articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Anche in questo caso vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- **Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)**

L'ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario amministrativo). Anche in questo caso vengono puniti con la medesima pena sia il pubblico ufficiale corrotto che il soggetto privato corruttore.

- **Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)**

Tale fattispecie di reato, inserita dalla L. n. 190/2012, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei poteri allo stesso conferiti, induce un soggetto a dare o promettere, a sé stesso o a terzi, denaro od altre utilità non dovuti. La condotta prevista dall'art. 319-quater differisce rispetto a quella contemplata dall'art. 317 (concussione) in quanto viene punita l'induzione alla dazione / promessa illecita mentre la concussione richiede un elemento di costrizione. Si evidenzia che la norma punisce, altresì, il soggetto privato che dà o promette denaro ovvero altre utilità al soggetto pubblico a seguito dell'induzione con l'effetto di estendere la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 alla Società, qualora ovviamente tali atti vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

- **Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Articolo 322-bis c.p. (Estensione della punibilità ai casi di corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri)**

I reati di cui gli articoli precedenti (corruzione, concussione etc.) si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la

Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Infine, l'art. 322-bis co. 5-quinquies c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità *“alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione”*.

- **Articolo 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite)**

Nella nuova formulazione della fattispecie a seguito della L. n. 3/2019 è ricompresa anche la condotta di millantato credito precedentemente prevista dall'art. 346 c.p. Pertanto, il nuovo reato di traffico di influenze illecite punisce il soggetto che *“sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”*.

Qualora la condotta integri il più grave reato di concorso in corruzione il soggetto verrà punito a tale titolo e, viceversa, qualora la condotta di intermediazione non giunga ad integrare un concorso in corruzione il soggetto verrà punito per il reato di traffico di influenze illecite di cui al presente punto.

- **Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti**

La norma punisce il soggetto che, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [con tale terminologia deve pertanto intendersi qualsiasi procedura ad evidenza pubblica], ovvero ne allontana gli offerenti.

- **Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

La norma punisce il soggetto che con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

## **4.2 Divieti di condotta particolari che il soggetto esterno si impegna a rispettare nell'erogazione delle prestazioni a favore delle Società**

Tutti i soggetti esterni che operano in nome e per conto della Società e sono a queste legati da un vincolo contrattuale sono tenuti al rispetto dei principi di onestà, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, con ciò intendendosi anche le Società partecipate da Enti Pubblici o concessionarie di pubblici servizi.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico, **al soggetto esterno è fatto assoluto divieto, in nome e per conto delle “Società” identificate nell'art. 1 della presente policy di:**

- A. assumere<sup>1</sup> ovvero conferire sub-incarichi professionali (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc.) a soggetti, ex dipendenti della Pubblica Amministrazione<sup>2</sup> o di Enti di diritto privato in controllo pubblico<sup>3</sup> che, nei tre anni precedenti<sup>4</sup> alla cessazione del servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche

<sup>1</sup> Anche attraverso un contratto a tempo determinato, ovvero in forma autonoma.

<sup>2</sup> Si evidenzia come l'art. 21 D.Lgs. 39/2013 preveda, ai soli fini dell'applicazione del presente divieto di collaborazione, che siano considerati come dipendenti pubblici - oltre ai soggetti previsti dal decreto medesimo - anche *“i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”*.

<sup>3</sup> L'art. 1, comma 2, lett. C) D.Lgs. 39/2013 definisce gli “enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

<sup>4</sup> Per l'esatta individuazione di tale termine occorre tenere presente il momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto della P.A. o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

ovvero nella concessione di autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi) a favore e/o nei confronti delle **“Società”** indicate nel perimetro della presente policy<sup>5</sup>;

- B. promettere, offrire o consegnare denaro od altre utilità (omaggi, regali etc), anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione italiana o straniera, ai loro coniugi o parenti al fine di ottenere da essi un vantaggio a favore delle **“Società”**;
- C. sponsorizzare eventi ovvero effettuare contributi a scopo di beneficenza o politici in nome e per conto delle **“Società”**;
- D. corrispondere contributi volontari a partiti politici o candidati alle elezioni (amministrative e/o politiche) od organizzazioni, fondazioni ad essi riconducibili in nome e per conto delle **“Società”**;
- E. promettere, sollecitare, offrire ovvero accettare eventuali pressioni, esortazioni e/o sollecitazioni indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio nel corso di contatti tenuti con esponenti della P.A. in nome e per conto delle **“Società”**;
- F. determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente i funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Società a questa riconducibili, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dei funzionari dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali;
- G. effettuare pagamenti in contanti in nome e per conto delle **“Società”** specialmente se diretti ad un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio. Ogni eventuale richiesta di pagamento ovvero rimborso deve essere effettuato previa formale autorizzazione del legale rappresentante di una delle **“Società”** e previa richiesta (atto e/o provvedimento) dell'Ente pubblico / Amministrazione di appartenenza e sempre a favore dell'Amministrazione pubblica, mai direttamente al funzionario ed in contanti;
- H. impedire, turbare o comunque condizionare illecitamente qualsiasi procedura ad evidenza pubblica (ad es. gare, affidamenti diretti sottosoglia, inviti alla partecipazione etc) con violenza, minaccia, doni, promesse (di assunzioni, di vantaggi personali etc) o collusioni (ad es. allontanare i potenziali partecipanti ad una gara o ad un lotto di essa, intervenire sulla formazione ovvero sul contenuto tecnico del bando o del disciplinare di gara o dell'affidamento al fine di orientare favorevolmente la procedura per la Società etc).

#### **4.3 Divieto di concludere accordi corruttivi in ambito commerciale (tra privati)**

La presente Politica vieta, altresì, la corruzione in ambito privato e commerciale oltre alla corruzione di pubblici ufficiali.

Infatti la normativa (Corruzione tra privati, art. 2635 codice civile) punisce chi offre o promette denaro o altre utilità non dovuta agli *amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive* ovvero a soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi, affinché essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della Società di appartenenza.

In linea generale, pertanto, è vietato corrispondere od offrire vantaggi economici ad un soggetto aziendale con l'intenzione di influenzarne impropriamente le decisioni aziendali. L'influenza è impropria ove si intenda fare in modo che il destinatario non esegua la sua attività in buona fede o con imparzialità o compatibilmente con i suoi compiti e nel rispetto delle procedure aziendali.

Ciò significa che non si possono fare offerte, promesse, concessioni o regali che potrebbero ragionevolmente essere interpretati come un tentativo per corrompere o influenzare impropriamente un rappresentante di un soggetto giuridico privato nell'interesse o vantaggio delle **“Società”**.

Come nel caso della corruzione di pubblici ufficiali, non fa differenza che un pagamento od un vantaggio venga realmente effettuato o ricevuto o che il destinatario faccia realmente qualcosa in cambio; ciò che è improprio è semplicemente offrire o sollecitare denaro o altre utilità per finalità corruttive, circostanza che la legge punisce con il reato di *“istigazione alla corruzione tra privati”* di cui all'art. 2635-bis.c.c.

#### **Divieto di pagamento di una Tangente ad un dipendente ovvero dirigente**

La presente Politica vieta a tutti i Consulenti, Agenti e Fornitori, a qualsiasi titolo, di pagare tangenti ovvero offrire o promettere denaro o altre utilità non dovute a dipendenti, dirigenti ed amministratori delle **“Società”** di cui all'art. 1 affinché questi compiano od omettano atti in

<sup>5</sup> In relazione a tale divieto si faccia riferimento all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge anticorruzione L. n. 190/2012 ed applicato dall'art. 21 D.Lgs. 39/2013.

violazione degli obblighi inerenti alla propria mansione o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza del dipendente, dirigente ovvero amministratore.

Tutte le Società perseguiranno, sia in sede civile che penale, ogni corruzione o tentativo di corruzione di propri rappresentanti per il ristoro di tutti i danni eventualmente patiti.

#### ***4.4 Divieto di conferimento di omaggi/regali a personale***

Eventuali omaggi e/o regali effettuati al personale delle “Società” possono essere effettuati (ed accettati) esclusivamente nel contesto delle normali relazioni di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti (con ciò intendendo che non devono essere, o anche solo apparire, come finalizzati ad acquisire un vantaggio improprio od un obbligo indebito di riconoscenza). Pertanto, alcuni omaggi di modesto valore possono essere considerati accettabili in determinate circostanze: regali promozionali, regali offerti durante le occasioni festive tradizionali, normali cortesie nei rapporti commerciali purché nel rispetto delle norme di comportamento e dei principi definiti dalla presente policy e dal Codice Etico.

Regali/omaggi sono considerati di modico valore quando di valore unitario inferiore ad euro 100 (cento), valore massimo inteso per singolo soggetto. **In ogni caso sono sempre vietati, a prescindere dal valore, regali consistenti in denaro contante.**

Qualora il valore dell’omaggio o della forma di intrattenimento/ospitalità fosse di valore superiore a euro 100,00 (cento), il dipendente destinatario è tenuto a notificare la circostanza alle funzioni interne competenti (il proprio responsabile gerarchico e l’Ufficio Legal, Corporate, Compliance & Risk) al fine di valutare il caso e le eventuali azioni da intraprendere (accettare il regalo o l’invito, restituirlo al mittente, metterlo a disposizione della Società per eventuali iniziative a beneficio del personale o della collettività etc).

Al fine di preservare il prestigio e la reputazione delle “Società”, ogni Responsabile del singolo reparto è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione della presente policy.

#### **Restituzione omaggi non conformi alla policy**

Tutti gli Omaggi e regalie che non dovessero rispettare quanto previsto dalla presente policy saranno rifiutati/restituiti, avvisando il proprio responsabile gerarchico e l’Ufficio Legal, Corporate, Compliance & Risk per le eventuali azioni di competenza.

## **5 DIVIETO DI ESERCITARE INFLUENZE ILLECITE IN NOME E PER CONTO DELLE SOCIETA’**

È fatto divieto a tutti i Consulenti, Agenti e Fornitori, con particolare riferimento ai soggetti eventualmente incaricati di rappresentare lecitamente gli interessi delle “Società” presso le Autorità Pubbliche di sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (anche stranieri), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità (viaggi, regali, etc.) come prezzo della propria mediazione illecita verso il medesimo ovvero per remunerare il pubblico ufficiale in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a favore delle “Società”.

## **6 QUALIFICA ANTICORRUZIONE PER INTRATTENERE RAPPORTI CONTRATTUALI**

### ***6.1 Correttezza e buona fede nel rilascio delle informazioni richieste in sede di Due Diligence preventiva al conferimento dell’incarico***

Quale condizione per intrattenere rapporti contrattuali con le “Società” **ed agire in nome e per conto** di esse la presente policy prevede l’effettuazione di una preventiva ed accurata ***due diligence anticorruzione*** prima di affidare l’incarico al soggetto esterno.



Pertanto, tutti i Consulenti<sup>6</sup>, Agenti, fornitori ovvero altri soggetti esterni **che agiscono in nome e per conto delle “Società”** sono tenuti a fornire informazioni complete, veritiere ed esaustive nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza alle attività di due diligence preventiva a cui verrà sottoposto. La violazione di detti principi ovvero il rilascio di informazioni mendaci sarà valutata quale legittima causa di risoluzione espressa del rapporto contrattuale.

L'Attività di **due diligence preventiva** consisterà (ma potrebbe non essere limitata a) nel rilasciare le informazioni e/o dichiarazioni previste dai seguenti documenti:

- **MODELLO “Autocertificazione assenza conflitti di interesse ex D.Lgs. 231/01”** la cui compilazione è a carico del **collaboratore esterno (allegato n. 1 alla presente policy)**.

Le risultanze di dette attività saranno esaminate dalle funzioni aziendali interne competenti.

## ***6.2 Definizione di Consulenti e Agenti inidonei - divieto di conferimento incarichi***

La presente policy vieta, in ogni caso, ai dipendenti, dirigenti ed amministratori delle “Società” di conferire incarichi consulenziali ovvero contratti di agenzia qualora:

- il soggetto abbia un precedente per corruzione;
- il soggetto sia un ex dipendente della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto privato in controllo pubblico che, nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio, ha esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero nella concessione di autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi) nei confronti delle “Società” di cui all'art. 1 della presente policy;
- il soggetto chieda (senza una giustificazione legalmente valida) di essere pagato offshore, su un conto corrente cifrato ovvero in contanti;
- vi sia ragione per ritenere che il soggetto possa effettuare pagamenti impropri o regali in violazione della presente policy quando opera in nome e per conto delle “Società”;

Qualora il dipendente e/o il dirigente ovvero l'Amministratore - in possesso dei relativi poteri di rappresentanza e di spesa - dovesse conferire l'incarico in violazione di quanto sopra la Società di riferimento valuterà le sanzioni disciplinari più idonee ed opportune da applicarsi all'esponente aziendale nonché le sanzioni contrattuali nei confronti del consulente previste dalla presente policy.

## **7 VERIFICHE E RISERVA DI AUDIT**

Le “Società” si riservano di effettuare tutte le verifiche necessarie in ordine al rispetto ed osservanza dei principi di cui alla presente procedura nonché la facoltà di effettuare eventuali *audit* ovvero attività ispettive e/o richiesta di esibizione documentazione (contabile, contrattuale e così via) attinente al rapporto intercorrente con esse ed aventi le finalità di accertamento e verifica dell'osservanza dei principi comportamentali di cui alla presente procedura, nel rispetto del Reg. UE 679/2016.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni o con motivazioni strumentali, da parte del consulente, agente o fornitore le “Società” si riservano il diritto di avviare l'iter di sospensione e/o revoca del rapporto contrattuale.

---

<sup>6</sup> Con tale termine si intendono a mero titolo esemplificativo tutti i consulenti impegnati ad ottenere licenze od altre autorizzazioni pubbliche al fine di permettere alla Società di far funzionare le proprie strutture o condurre i propri affari, ovvero professionisti quali ad esempio avvocati, consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambientali, urbanistiche, immobiliari, consulenti di pubbliche relazioni, rappresentanza di interessi etc.

## **8 OBBLIGO FORMATIVO**

I Consulenti, Agente o qualsiasi soggetto esterno che agisce in nome e per conto delle “Società” è tenuto ad assolvere agli obblighi formativi eventualmente richiesti da queste in materia di anticorruzione, impegnandosi - laddove richiesto - a fornire evidenza dell’effettiva fruizione (anche in modalità e-learning).

## **9 SANZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE POLITICA**

La violazione delle regole di comportamento di cui alla presente politica anticorruzione potrà comportare, a seconda della gravità del comportamento accertato, l’adozione di specifici rimedi contrattuali sino alla risoluzione immediata del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c. da parte delle “Società” in applicazione delle singole clausole contrattuali previste nel relativo disciplinare.

Qualora le condotte accertate dovessero integrare fattispecie di reato corruttive commesse da parte del Soggetto esterno nella conduzione di attività a favore delle “Società” la sanzione contrattuale applicabile sarà l’immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

## **10 WHISTLEBLOWING**

Ai sensi dell’art. 4 del D. lgs 24/2023 le Società hanno attivato un canale di segnalazione interna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni di eventuali violazioni della presente policy devono essere effettuate preferibilmente in forma scritta con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo e dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto concreti, precisi e concordanti.

È fatto salvo il diritto del segnalante di presentare anche segnalazioni orali, su richiesta espressa della persona segnalante, mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole.

Pertanto, ogni collaboratore esterno (Consulente, Agente, Fornitore) che venisse a conoscenza direttamente di fatti concreti, precisi e circostanziati inerenti ad attività vietate dalla presente Politica può segnalare l’accaduto, ai sensi e per gli effetti della D. lgs 24/2023 e del D. lgs 231/01, a seconda della Società di competenza:

- **all’Organo di Vigilanza di Unicalce S.p.A.** istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 secondo la procedura indicata nella **Policy whistleblowing - gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex d. lgs 24/2023**, pubblicata sul sito web della Società, cui si rinvia per i dettagli operativi;
- **all’Organo di vigilanza di Dolomite Colombo S.p.A.** istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01, secondo la procedura indicata nella **Policy whistleblowing - gestione delle segnalazioni di eventuali fatti illeciti ex d. lgs 24/2023**, pubblicata sul sito web della Società, cui si rinvia per i dettagli operativi.

Allegati:

All. n. 1 - Modello autocertificazione assenza conflitti di interesse ex D. lgs 231/01.